



## Il Presidente

Al Comune di *[omissis]*  
c.a. Sindaco  
c.a. Segretario Generale, RUP  
*[omissis]*  
PEC: *[omissis]*

Fascicolo 1595/2022 *(da citare nella risposta)*

**Oggetto** *[omissis]*- comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018) e ss. modifiche.

Con nota prot. n. 25540 del 06/04/2022, è stato comunicato a Codesto Comune l'avvio di un procedimento di vigilanza riguardo agli affidamenti indicati in oggetto, con la richiesta di inviare al riguardo una dettagliata relazione, corredata da tutta la documentazione, contenente ogni informazione in merito alla nomina del RUP, alla procedura di aggiudicazione seguita ed alla scelta dell'aggiudicatario.

In particolare, è stato contestato che, il dirigente firmatario dei richiamati provvedimenti di aggiudicazione, tiene dei corsi per la già menzionata società aggiudicataria e, pertanto, potrebbe trovarsi nella situazione di avere "direttamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto....." delle medesime procedure.

Pertanto, è stato chiesto di illustrare le misure adottate ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, per prevenire o risolvere possibili situazioni di conflitto di interessi e di inviare le dichiarazioni rese, al riguardo, dalla Dirigente, sia con riferimento all'incarico dirigenziale assunto, sia in relazione ai singoli affidamenti disposti.

Con nota acquisita dal protocollo generale dell'Autorità al n. 34758 in data 06/05/2022, il Sindaco di Codesto Comune ha confermato che gli affidamenti in oggetto sono stati gestiti direttamente dalla dott.ssa *[omissis]*, in qualità di Segretario Generale dell'Ente, nominata con Decreto sindacale n. 1 del 16/10/2020 e di Dirigente del Settore Uffici di Staff in cui è ricompreso il Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Pertanto, la stessa ha redatto la relazione dettagliata, trasmessa unitamente agli allegati.

**T** +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

**W** [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

00186 - Roma



Inoltre, ha precisato che la dott.ssa [omissis] ricopriva anche l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione, in base al Decreto di nomina del Commissario Straordinario n. 19 del 09/12/2019.

Oltre agli affidamenti espressamente indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha riferito che sono stati affidati ulteriori servizi alla Ditta [omissis] relativamente alla piattaforma Agile Pa e alla formazione sulla Cybersecurity, con provvedimento della medesima dirigente.

Infine, è stato riferito che il Nucleo di Valutazione del comune, è composto, oltre che dalla dott.ssa [omissis], in qualità di Presidente, da altri due membri, uno dei quali è dipendente della ditta [omissis] e il compenso dello stesso viene corrisposto direttamente alla ditta [omissis], su espressa indicazione dell'interessato.

Ad ogni buon conto, è stato, infine, riferito che, in data 26 aprile è stata sottoscritta con la stessa interessata un'istanza di cessazione anticipata dalla carica di Segretario generale e che, in ossequio agli accordi convenuti, la stessa non svolge più funzioni dirigenziali come da decreto sindacale n. 5 del 26/04/2022.

Ad integrazione della documentazione prodotta dalla Dirigente, è stata trasmessa la seguente documentazione:

- determinazione n. 549 del 27 ottobre 2020, sempre a firma della dott.ssa [omissis] riguardante la sottoscrizione con la [omissis] S.r.l. dell'abbonamento triennale alla piattaforma per gli operatori degli Enti Locali "Agile PA ", mediante licenze d'uso a tempo determinato per una spesa periodica annua pari a euro 2.567,00 (IVA 22 % esclusa) e così per un importo triennale di complessivi euro 9.395,22 (IVA compresa);
- determinazione n. 878 del 29 novembre 2021, sempre a firma della [omissis], per l'iscrizione del dipendente [omissis] – Specialista Gestionale, al corso online sul tema: "Cyber Security e transizione digitale – sicurezza delle informazioni, protezione dei dati, diritti e tutele dei cittadini", organizzato dalla società "[omissis] S.r.l. a fronte dell'importo di € 50,00;
- atto di nomina dei componenti il Nucleo di valutazione, che include oltre alla dott.ssa [omissis] anche il sig. [omissis], dipendente di [omissis] s.r.l., e la dichiarazione dello stesso, con la quale chiede che le sue spettanze vengano liquidate alla suddetta società.

Nella relazione sugli affidamenti elaborata dalla dott.ssa [omissis], è stato evidenziato, innanzitutto, che la ditta [omissis] s.r.l. era già affidataria di appalti da parte del Comune di [omissis] negli anni pregressi 2014, 2015 e 2018.

In merito a quelli per i quali sono stati richiesti chiarimenti è stato confermato che il RUP è la dott.ssa [omissis], in qualità di Dirigente del Settore Uffici di Staff nel quale è presente il Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Nello specifico quanto alla determina n. 651 del 7.12.2020 relativa all'acquisto dalla [omissis] s.r.l. dell'applicativo [omissis] per la gestione del fondo sviluppo delle risorse umane e



della produttività tramite MEPA (CIG Z882F80885; importo € 4.941,00 (I.V.A. compresa), è stato evidenziato che l'applicativo era già in uso nell'ente a far data dal 2015. A tal riguardo, sono state, infatti, trasmesse la determinazione del Dirigente del Settore Amministrazione Generale, *[omissis]*, n.824 del 22/12/2014 e la determinazione del Dirigente del Settore Segretario Generale, *[omissis]*, n. 434 del 06/06/2018, con le quali si è l'acquisto tramite MEPA dell'applicativo *[omissis]* della ditta *[omissis]* S.r.l., per la gestione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, rispettivamente, per il triennio 2015/2017 e per il triennio 2018/2020.

Con la determina n.651/2020, si è provveduto, pertanto, a un rinnovo nell'utilizzo della piattaforma, considerata e valutata la buona funzionalità del citato applicativo per la costituzione e la gestione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività. Al riguardo, è stato anche verificato che sulla piattaforma MEPA è possibile acquistare dal catalogo il prodotto che risponde alle necessità sopra descritte; pertanto, la procedura seguita è consistita in un ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA.

Riguardo alla determina n. 311 del 29.6.2020 relativa al progetto formativo di formazione specifica on line dei corsi sulla prevenzione della corruzione nella PA (CIG: *[omissis]*; importo € 6.002,00), è stato evidenziato che il Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ha il compito di provvedere all'organizzazione delle attività formative, di aggiornamento e specializzazione professionale dei dipendenti; pertanto, ci si è avvalsi di competenze esterne, reputandosi necessario e indifferibile provvedere all'aggiornamento della formazione specifica del RPCT e del personale dipendente.

A tal fine, è stata valutata la proposta di formazione in materia presentata dalla Società *[omissis]* presente nel MEPA, a cui è stato affidato il servizio. L'attività formativa è stata erogata a circa 150 dipendenti.

Oltre alla predetta determina, è stata anche trasmessa la precedente determinazione n. 179 del 3 aprile 2020, con cui la stessa dott.ssa *[omissis]* ha affidato a *[omissis]* s.r.l. l'incarico di organizzare la Formazione, sottoscrivendo un abbonamento annuale comportante una spesa complessiva di € 2.102,00.

Con la determina n. 932 del 13.12.2019, è stato assegnato alla *[omissis]* s.r.l. il Supporto all'adozione della nuova piattaforma contrattuale 2019-2021 per l'intervento volto ad assistere la delegazione trattante di parte pubblica nelle trattative con le OO.SS. (CIG: *[omissis]* importo € 12.200,00). Inoltre, con la determina n. 509 del 29.9.2020 era stato anche affidato sempre alla *[omissis]* s.r.l. il servizio di supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nelle trattative con le OO.SS. C.I.G. *[omissis]*, per la somma complessiva di € 3.952,80.

Il dirigente ha evidenziato, di aver ritenuto sussistente l'assoluta urgenza di provvedere in tal senso, onde evitare un pregiudizio ai lavoratori dipendenti, nell'erogazione delle indennità previste, nonché di regolare gli aspetti normativi del contratto. Occorreva, infatti, redigere la nuova Piattaforma Contrattuale, per tener conto delle novità introdotte con D.lgs 75/2017 e dal



nuovo CCNL del Comparto EE.LL 2016-2018 del 21.05.2018; in ragione della carenza di figure in organico, l'assistenza alla delegazione trattante di parte pubblica durante l'incontro con le OO.SS. per la stipula del nuovo Contratto Decentrato Aziendale, connessa alla redazione di tutti gli atti e regolamenti a tal uopo richiesti, è stata affidata alla predetta impresa.

La dott.ssa [omissis] ha evidenziato come anche questi affidamenti, disposti mediante trattativa diretta, possono ritenersi in continuità con altri precedenti che sono stati assegnati da precedenti Responsabili in favore della [omissis] s.r.l. (determinazione n. 441 del 22/07/2015 del Dirigente del Settore Amministrazione Generale, [omissis], a oggetto "Affidamento incarico alla società [omissis] s.r.l. per un corso di formazione a favore dei componenti dell'Ufficio risorse umane sulla contrattazione decentrata, per un importo di € 600,00).

Infine, con riferimento all'attività svolta presso la società [omissis] s.r.l., è stato evidenziato che la prestazione è consistita in una registrazione video – audio su un testo predisposto da terzi ([omissis]), finalizzata alla formazione dei pubblici dipendenti, e che la stessa è stata prestata in forma completamente gratuita e occasionale, solo nel corso dell'anno 2018, quando l'interessata era Segretario Generale in altro Ente, analogamente a quanto effettuato anche da altri soggetti, dipendenti di PA; pertanto, non sussisterebbe alcun interesse finanziario, economico o personale che possa minare l'imparzialità e indipendenza e non sussisterebbe alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. A conferma è stata trasmessa una liberatoria della stessa [omissis] in favore della [omissis] s.r.l. che consente a quest'ultima società l'utilizzo della sua immagine, nell'ambito del video/corso di aggiornamento "il linguaggio degli atti amministrativi".

La [omissis] ha, infine, trasmesso la dichiarazione resa al momento dell'assegnazione dell'incarico dirigenziale, riguardante l'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Da ulteriori verifiche effettuate da questa Autorità è, altresì, emerso che la dott.ssa [omissis] ha percepito dalla società [omissis] s.r.l. i seguenti redditi:

- nell'anno 2005, "compenso di lavoro autonomo" per un importo pari ad € 1.500,00;
- nell'anno 2006, "prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente" per un importo pari ad € 1.500,00.

In sintesi, è stato verificato che l'interessata ha percepito dei compensi dalla [omissis] s.r.l. solo negli anni 2005 e 2006, oltre ad aver avuto una collaborazione gratuita con la stessa società nel 2018.

Inoltre, è risultato che la stessa ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale presso ulteriori comuni della città metropolitana di [omissis] che hanno affidato incarichi consulenziali alla [omissis] s.r.l..



In merito, si comunica che nell'adunanza del 13.07.2022, il Consiglio dell'Autorità ha approvato le seguenti considerazioni.

\*\*\*\*

L'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 richiede alle stazioni appaltanti di prevedere *"misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici"*.

Lo stesso articolo, inoltre, enumera le situazioni che devono considerarsi rilevanti, da un lato rinviando alle ipotesi tipizzate dall'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dall'altro stabilendo, in modo più generale, che: *"Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione"*.

Il citato art. 7 d.P.R. 62/2013 prevede, poi, che *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

Nelle Linee Guida n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, l'Autorità ha, altresì, fornito più puntuali indicazioni su come le stazioni appaltanti possono gestire i conflitti di interessi, garantendo le misure richieste dalla legge. Inoltre, è stato chiarito che *"Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico"*.

Anche il Consiglio di Stato ha rilevato che *"Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto*



*dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti' (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, parere reso sullo Schema di Linee guida aventi ad oggetto "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici").*

La disciplina costituisce diretta espressione del principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. ed è diretta a garantire che *"le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico"*. L'ulteriore obiettivo che il Consiglio di Stato definisce *"diverso ma complementare"*, riguarda, invece, *"la cura di un interesse immateriale della P.A."* ossia quello *"dell'immagine imparziale del potere pubblico"*.

Alla luce del descritto quadro normativo e regolatorio che dà rilievo anche alla mera potenzialità ed alla apparenza del conflitto di interessi, è opportuno che nell'ambito dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti si attengano strettamente alle regole prudenziali individuate per gestire tutte le situazioni che possono ritenersi rischiose. Ci si riferisce agli obblighi dichiarativi correlati all'applicazione della disciplina in esame, rispetto ai quali nelle Linee Guida n. 15 è stato chiarito che, oltre alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90, da rendere all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, è necessaria anche la dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara. Quest'ultima dichiarazione deve essere resa qualora l'interessato ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. La dichiarazione ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Come evidenziato nelle Linee Guida, si tratta di adempimenti che non possono considerarsi alla stregua di un mero obbligo formale, giacché costituiscono il principale strumento attraverso il quale le stazioni appaltanti possono prevenire possibili situazioni di rischio, facendole emergere anticipatamente.

Nel caso di specie, risulta che - a tutt'oggi - la dott.ssa [omissis], RUP di tutti gli affidamenti indicati in oggetto (e degli altri segnalati da Codesto Comune), nel sito della società affidataria diretta degli stessi contratti, [omissis]s.r.l. è indicata come docente di uno dei corsi di formazione per la PA commercializzati dalla stessa società.

Questa circostanza, a prescindere dalla corresponsione di un corrispettivo da parte dell'operatore economico, appare rilevante, tenuto conto che si tratta pur sempre di esperienza professionale spendibile in ambito curriculare. Sotto altro profilo, deve pure osservarsi come la circostanza che la Dirigente abbia rilasciato il consenso all'utilizzo della propria immagine, anche



senza alcun corrispettivo è indizio di una conoscenza della ditta e dell'intento di voler fornire un apporto all'attività commerciale della stessa.

A ciò, occorre aggiungere l'ulteriore elemento emerso dalle indagini effettuate da questa Autorità, ossia che l'interessata e il medesimo operatore economico hanno avuto rapporti di collaborazione, per i quali la ditta ha corrisposto alla dott.ssa [omissis] la somma di complessiva € 3000 negli anni 2005 e 2006. Si tratta di una vicenda che certamente manca della caratteristica dell'attualità richiesta dalla giurisprudenza ai fini della rilevanza per le finalità dell'art. 42 (Consiglio di Stato Sez. III, 29 marzo 2022, n. 2309, Consiglio di Stato, sezione III, 26 marzo 2021, n. 2581), ma che, come detto, si somma alla precedente, costituendo un ulteriore motivo per il quale sarebbe stato necessario astenersi dall'adottare i provvedimenti in oggetto, per sottoporre la questione al superiore gerarchico fornendo tutti i dettagli del caso. Queste considerazioni valgono anche nel caso del contratto, per cui la Dirigente si è limitata a riproporre l'operatore economico per servizi dei quali era già stato incaricato in precedenza da altri dirigenti (L'interessata ha prospettato che i contratti in continuità con altri precedenti sarebbero diversi, ma in realtà, l'unico è proprio quello relativo alla fornitura dell'applicativo web per la gestione del personale, giacché tutti gli altri sono incarichi per svolgere servizi diversi). Infatti, in via generale, è di tutta evidenza, che, anche quando si tratti di disporre la prosecuzione di un contratto già in esecuzione sottoscritto da altri, chi procede non è certamente esentato dal conformarsi alle regole del conflitto di interessi.

Un particolare rigore nella applicazione delle regole sul conflitto di interessi sarebbe stato auspicabile anche in ragione della numerosità dei contratti sottoscritti con la medesima società e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta; ciò, sebbene debba, al contempo, darsi atto che si tratta di importi contenuti e, comunque, inferiori al limite, entro il quale è ammesso l'affidamento diretto (sommando tutti gli incarichi, si arriva alla somma di circa € 37.000).

Altro aspetto controverso da considerare è quello della nomina quale membro del Nucleo di valutazione del Comune di un esponente della Ditta in questione, sig. [omissis]; quest'ultimo, peraltro, ha richiesto che il proprio compenso sia versato alla società [omissis], avendo dichiarato di essere un dipendente della stessa (in realtà, ne è anche socio minoritario, oltre ad essere amministratore di altra società subentrata ad attività acquisite sempre dalla [omissis]).

Quel che qui rileva, però, è che il Presidente del predetto Nucleo di valutazione è la stessa Dirigente; infatti, questo rapporto di colleganza costituisce, in qualche modo, ulteriore legame tra il RUP e la ditta aggiudicataria dei contratti in esame, ponendo quest'ultima in una posizione differenziata rispetto ad altri possibili concorrenti.

Quanto alla circostanza che la dott.ssa [omissis] sia stata, contemporaneamente, RPTC del Comune e Presidente del Nucleo di valutazione, si tratta di un'ulteriore criticità in base alle indicazioni contenute nel PNA del 2019; infatti, il Nucleo di Valutazione come l'OIV è chiamato a diverse verifiche sull'operato del RPTC, sicché è opportuno che i due ruoli non siano affidati allo



stesso soggetto, al fine di evitare commistioni. Ad ogni modo questo profilo, come pure il fatto che il corrispettivo del membro del Nucleo sia versato direttamente alla [omissis] s.r.l., non riguardano la corretta applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, che oggetto del presente procedimento.

In conclusione, si ritiene che le diverse circostanze sin qui esaminate, avrebbero dovuto indurre la Dirigente a segnalare il legame esistente con la ditta [omissis], mediante apposita dichiarazione al proprio superiore gerarchico (in questo caso, il Sindaco), al fine di consentire al Comune di appartenenza di valutare la rilevanza dello stesso, anche con riferimento alla tutela dell'immagine di imparzialità dell'Ente. Al contempo, si deve rilevare che, al momento dell'assegnazione dell'incarico dirigenziale, l'interessata avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi, mentre si è limitata a fornire quella sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità.

Anche si tratta di un aspetto che non viene in rilievo ai fini che qui interessano, si osserva, infine, che proprio il ruolo di RPTC avrebbe dovuto suggerire alla Dirigente di riservare particolare cura nel rispetto delle misure finalizzate a prevenire eventuali conflitti di interessi.

Per queste ragioni, pur prendendosi atto dell'intento di porre rimedio alla criticità segnalata da questa Autorità, in quanto la dott.ssa [omissis] ha rassegnato le proprie dimissioni e non ricopre alcun incarico dirigenziale, si ritiene di dover, comunque, richiamare per il futuro Codesto Comune ad una più puntuale verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi correlati al rispetto dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

\*\*\*\*

Poiché sulle questioni emerse non sussistono dubbi interpretativi ed è possibile applicare un precedente atto di indirizzo dell'Autorità, si comunica la definizione del procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018).

Si raccomanda di tener conto, anche per future procedure di aggiudicazione, di quanto sopra rilevato, invitando codesta Amministrazione a fornire le proprie valutazioni e a comunicare le eventuali misure adottate per uniformarsi alle indicazioni rese dall'Autorità nelle Linee Guida n. 15.

Ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016, si assegna per il riscontro alla presente il termine di 30 giorni. Ogni comunicazione e documentazione a corredo potrà essere consegnata presso: "Autorità Nazionale Anticorruzione" – Palazzo Sciarra, via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma oppure, preferibilmente, inviata al seguente indirizzo: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). L'Autorità si riserva di valutare l'eventuale attivazione di un apposito procedimento, con riferimento ai profili attinenti alla normativa in materia di prevenzione della corruzione.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente il 27 luglio 2022